

n. 183/19 R.G.



CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott. [REDACTED]	Presidente
dott. [REDACTED]	Consigliere
dott. [REDACTED]	Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

- DECRETO -

nel procedimento di reclamo ex artt. 337bis ss. c.c. e 737 ss. c.p.c.,
proposto da

[REDACTED]
Avv. Giovanni Longo

- reclamante -

contro

[REDACTED]
Avv. [REDACTED] e [REDACTED]

- reclamata -

avverso il decreto emesso in data 19.03.2019 dal Tribunale di Pisa nel giudizio avente ad oggetto la modifica di provvedimenti resi in favore di figli nati fuori dal matrimonio.

I. Il procedimento trae origine dal ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Pisa da [REDACTED] il quale deduceva che dall'unione di fatto con [REDACTED] [REDACTED] erano nati i figli [REDACTED] (1996) e [REDACTED] (1998); che terminata la loro unione nel 2001, in esito a successivi provvedimenti, il [REDACTED] da ultimo, versava



alla [redacted] la complessiva somma di € [redacted] = quale contributo al mantenimento ordinario di entrambi i figli, che abitavano con la madre, con versamento diretto da parte del datore di lavoro del [redacted] ([redacted]); che dal luglio 2018 il figlio maggiore [redacted] stabiliva la propria residenza presso il padre sì che il [redacted] nel successivo settembre chiedeva al Tribunale di Pisa la revoca del contributo al mantenimento di [redacted] con revoca del versamento diretto e con restituzione dei versamenti *medio tempore* effettuati dall'agosto 2018 dal datore di lavoro alla madre del ragazzo; chiedeva altresì, attesa la parità economica delle parti, la revoca del contributo al figlio minore [redacted] il quale continuava a coabitare con la madre. Si costituiva quest'ultima dinanzi a quel giudice la quale contestava tutta la narrativa di controparte, in particolare la pretesa parità economica delle parti e chiedeva che il contributo al mantenimento del solo figlio [redacted] fosse aumentato a € [redacted] con mantenimento del versamento diretto.

I.1. Il Tribunale, rilevando che i redditi delle parti pari a circa [redacted] = per il [redacted] (dipendente [redacted] e di circa [redacted] = per la A [redacted] (i [redacted] [redacted]), pure non risultando estremamente divergenti, tuttavia giustificavano il mantenimento di un minimo contributo del padre al mantenimento del figlio coabitante con la madre, 1) dichiarava cessato a decorrere dall'agosto 2018 l'obbligo di [redacted] di corrispondere a [redacted] la somma prevista a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio [redacted]; 2) dichiarava [redacted] obbligato a corrispondere a [redacted] a decorrere dalla data sopra indicata, entro il 5 di ogni mese, la somma di € [redacted] a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio [redacted], annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat; 3) dichiarava i genitori tenuti a concorrere al pagamento delle spese straordinarie relative a entrambi i figli (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) in misura del 50% ciascuno, spese che, salvo quelle necessarie ed urgenti, dovevano comunque essere previamente concordate fra i genitori e successivamente documentate ai fini del rimborso; 4) respingeva la domanda restitutoria di parte ricorrente; 5) dichiarava le spese del procedimento interamente compensate.



I.2. Reclamava il provvedimento [redacted] il quale chiedeva, in riforma di esso:
1) condannare [redacted] a restituirgli la somma mensile versata di € [redacted] dal mese di agosto 2018, o dal giorno del deposito del ricorso introduttivo (14.9.18), oltre interessi dal dì di ogni singolo pagamento, detratta la somma di € [redacted] a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio [redacted] a dal mese di agosto 2018 come stabilito al punto 2) del decreto; 2) revocare il provvedimento che prevedeva il versamento diretto da parte di [redacted] (datore di lavoro del sig. [redacted]) della somma prevista a titolo di assegno di mantenimento dei figli e trattenuta dalla busta paga di [redacted] e bonificata in favore della [redacted] in quanto mancante dei requisiti *ex art. 156/6 c.c.*, domanda già spiegata in primo grado e sulla quale il Tribunale aveva ommesso di pronunciarsi; 3) riformare, in caso di accoglimento, il regolamento delle spese di prime cure, attesa la sostanziale soccombenza della [redacted]

I.3. Si costituiva in questa sede la [redacted] la quale ribadiva – nella sostanza – le difese di prime cure e concludeva affinché la Corte volesse 1) rigettare il reclamo, per tutti i motivi indicati in narrativa; 2) in via riconvenzionale, in accoglimento del proprio reclamo incidentale, tenuto conto delle migliorate condizioni economiche del [redacted] rispetto a quelle determinate al momento della fissazione del contributo di mantenimento dedotte in narrativa, modificare il contributo di mantenimento in favore del figlio [redacted] da corrispondere alla sig.ra [redacted] a mezzo di trattenuta in busta paga e rimessa diretta del datore di lavoro, in una misura maggiore di € [redacted] e comunque nella misura che sarà determinata di giustizia; 3) in via istruttoria per l'ordine di esibizione *ex art. 210 c.p.c.* al datore di lavoro [redacted] I spa degli atti relativi alla carriera del sig. [redacted], la cui evoluzione risulta dalle stesse buste paga prodotte, ivi compresi quelli di cui alla controversia di lavoro promossa dal Sig. [redacted] circostanza non contestata in primo grado.

II. Pregiudizialmente, va dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla [redacted] dalla medesima qualificato "reclamo incidentale". Invero, ai sensi dell'art.



739 c.p.c., applicabile in questa sede, il decreto del Tribunale può essere reclamato nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica se emesso, come in ipotesi, nei confronti di più parti. Ebbene, nel caso che ci occupa, il decreto del Tribunale di Pisa, in uno al reclamo era notificato alla [REDACTED] in data 11.06.2019, come emerge dalla stessa documentazione della reclamata; tuttavia, quest'ultima si costituiva soltanto in data 31.07.2019, vale a dire ben oltre il termine perentorio di legge.

III. Il reclamo di [REDACTED] è parzialmente fondato e per quanto di ragione va conseguentemente accolto.

III.1. Con riferimento alla domanda di ripetizione del contributo, costituiscono fatti pacifici in atti che il [REDACTED] di versava € [REDACTED] alla ex convivente per il mantenimento di ambedue i figli che con quest'ultima convivevano; che dall'agosto 2018 il figlio [REDACTED] andava a coabitare con il padre; che la [REDACTED], tuttavia continuava a percepire la somma suddetta, per il mantenimento di entrambi, in quanto versata direttamente dal datore di lavoro del [REDACTED] che il Tribunale revocava ogni contributo per [REDACTED] e fissava in € [REDACTED] il contributo per l'altro figlio, [REDACTED], che continuava a convivere con la madre. Non è dubbio, come costantemente affermato anche dalla Suprema Corte, che il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada temperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione (cfr., da ultimo, Cassazione civile, Sezione VI-1, Ordinanza 24.10.2017 n. 25166; *ib.*, 04.07.2016 n. 13609). Tale principio è tuttavia da temperarsi con le ordinarie regole in materia di indebito: se difatti, nel caso di



specie, il principio della sostanziale irripetibilità deve essere applicato in riferimento alla quota parte di contributo che la [REDACTED] riceveva per [REDACTED] che con lei continuava a convivere, non altrettanto deve dirsi per la quota parte riferibile all'altro figlio in quanto il fatto storico dell'allontanamento dall'abitazione materna faceva venir meno, a monte, ogni diritto della madre ad ottenere il contributo il cui persistente versamento, lungi dal mantenere la natura alimentare, iniziava ad assumere piuttosto i connotati di indebito oggettivo. Pertanto, limitatamente a tale quota, da considerarsi presuntivamente pari alla metà del totale, la domanda di ripetizione a far data dal mese dell'allontanamento del ragazzo (agosto 2018) è da accogliere. Ne consegue che la reclamata deve essere condannata alla restituzione della somma di € [REDACTED] (= [REDACTED]:2) per mese a far data dall'agosto 2018 oltre interessi nella misura legale dalla stessa data fino al saldo.

III.2. Quanto alla domanda di revoca dell'ordine di versamento diretto dal datore di lavoro del [REDACTED] alla ex convivente della somma costituente il contributo al mantenimento di [REDACTED], il contrasto ancora acceso tra le parti in ordine alle questioni economiche relative il mantenimento dei figli, induce a tenere fermo tale ordine, pure limitato naturalmente alla minor somma di € [REDACTED] mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a far data dall'agosto 2018, come da punto n.2 del dispositivo del decreto del Tribunale di Pisa (in riferimento al precedente punto n.1).

IV. Quanto alle spese di lite, anche in questo caso come già a buon diritto il giudice di prime cure, la reciproca soccombenza induce la compensazione totale delle spese.

- PER QUESTI MOTIVI -

la Corte d'Appello di Firenze così provvede:

ACCOGLIE parzialmente il reclamo proposto da [REDACTED] e, per l'effetto, accertato il diritto di quest'ultimo alla ripetizione della metà del contributo già fissato per il mantenimento dei figli, a far data dall'agosto 2018, dispone che [REDACTED] [REDACTED] corrisponda, in favore di controparte, la somma di € [REDACTED] per mese a far



data dall'agosto 2018 fino al saldo oltre interessi nella misura legale dalla stessa data fino al saldo;

RESPINGE la domanda del medesimo [redacted] di revoca dell'ordine al proprio datore di lavoro di versamento diretto a mani di [redacted] del contributo al mantenimento del figlio [redacted] disponendo nel contempo che detto ordine sia limitato, a far data dall'agosto 2018, alla somma di € [redacted] mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT;

DICHIARA inammissibile il reclamo proposto da [redacted];

DICHIARA interamente compensate le spese di lite del presente grado;

DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 30.06.2003 n.196.

DÀ ATTO che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1^{quater} dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia nei confronti di [redacted]

Firenze, 20.09.2019

IL PRESIDENTE

[redacted]

